

Inps e Inail con una nota congiunta del 26 gennaio u.s. hanno recepito, con alcune precisazioni, quanto contenuto nella circolare del Ministero del Lavoro del 16 gennaio scorso con riferimento alla non autocertificabilità del Durc, confermando il precedente orientamento espresso in materia. Pertanto l'attuale disciplina speciale in tema di Durc deve ritenersi immutata. Si comunica inoltre che dal 13 febbraio p.v. la richiesta del Durc per le seguenti tipologie:

- appalto/subappalto/affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi
- contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto
- agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni

potrà essere effettuata esclusivamente dalle Stazioni Appaltanti pubbliche o dalle Amministrazioni procedenti, rimanendo la facoltà per le imprese di verificare, attraverso lo sportello unico previdenziale, l'avvenuta richiesta.

Rimane assodato che solo nei casi in cui la legge preveda espressamente la presentazione di un Durc da parte dei privati, i contenuti dello stesso potranno essere vagliati dalla p.a. con le medesime modalità previste per la verifica delle autocertificazioni (es. art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.